

Bruxelles, 17.2.2014
COM(2014) 93 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E IL REGNO DI NORVEGIA
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA
ALL'UNIONE EUROPEA**

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ALLEGATO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E IL REGNO DI NORVEGIA
A SEGUITO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
ALL'UNIONE EUROPEA

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973, in appresso "l'accordo", e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014, in particolare l'articolo 1,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,

VISTO l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo,

VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra la Norvegia e la Repubblica di Croazia,

HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

Il testo dell'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stessa stregua dei testi originali. Il comitato misto procede all'approvazione del testo croato.

ARTICOLO 2

1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo.
2. Il volume del contingente tariffario di cui all'articolo 3 del presente protocollo si applica ai dieci mesi che restano dall'adesione della Croazia all'UE fino alla fine del meccanismo finanziario SEE 2009-2014 (1° luglio 2013 - 30 aprile 2014). Il volume contingenziale è riveduto entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.
3. Il contingente tariffario si applica dal giorno in cui entra in vigore l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e deve essere disponibile per dodici mesi a partire da tale data.
4. Al contingente tariffario di cui al paragrafo 3 si applicano le norme d'origine indicate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

ARTICOLO 3

L'Unione apre il seguente contingente tariffario annuale supplementare esente da dazio:

- Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia (codici NC ex 1604 12 91, ex 1604 12 99) 1400 tonnellate di peso netto sgocciolato.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

- i) accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
- ii) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

- iii) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles, ...2013

Per l'Unione europea

Per il Regno di Norvegia